



Direzione Servizi Navigazione Aerea
Centro Aeroportuale Bologna

Bologna,
Prot.

Spett.le Regione Emilia Romagna
Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per Vie D'Acqua
c.a. Ing. Alfeo Brognara

Oggetto: Richiesta informazioni per risposta all'interrogazione n. 5574 del Consigliere Regionale Giuseppe Paruolo.

Con riferimento all'oggetto ed in riscontro alla nota del 7 dicembre 2017 (all. 1) si rappresenta quanto segue.

L'attività istituzionale di ENAV S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 691 bis del codice della navigazione, è finalizzata a fornire i servizi della navigazione aerea ed a garantire la sicurezza del traffico aereo attraverso le separazioni tra gli aeromobili, in applicazione della normativa tecnica nazionale ed internazionale di settore, non riguardando invece i profili inerenti l'inquinamento acustico e la determinazione delle procedure per finalità di contenimento dello stesso.

Si evidenzia infatti come, sia l'art. 2 L. 665/96, (legge istitutiva dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo, in forza della quale l'Ente è stato trasformato in società per azioni), sia lo Statuto della stessa, nell'elencare in maniera dettagliata i compiti istituzionali della Società, non prevedono il controllo dell'inquinamento acustico né la determinazione delle rotte per finalità di contenimento dell'inquinamento stesso, disciplinati entrambi da normative a livello nazionale ed internazionale che attribuiscono a soggetti giuridici diversi le relative competenze sia dirette che di controllo.

Nell'ambito dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi di traffico aereo ENAV è tenuta al controllo della circolazione aerea e non dispone in alcun modo dei poteri istituzionali necessari per adottare misure tecniche atte a ridurre il livello di inquinamento acustico nelle zone limitrofe agli aeroporti.

Il D.M. 31 ottobre 1997 ha previsto che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, Autorità regolatrice del settore dell'aviazione civile deputata a svolgere anche attività di prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico

ENAV S.p.A.
Via Salaria, 716 - 00138 Roma
Tel. +39 06 81661 - Cap. Soc. € 541.744.385,00 I.V.
P.IVA 02152021008 - Reg. Imp. Roma
C.F. e CCIAA 97016000586 - REA 965162
www.enav.it

pag 1 / 3





aeroportuale, istituisca presso ciascun aeroporto aperto al traffico civile una **Commissione per la definizione delle relative procedure antirumore** secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 dicembre 1999.

La predetta Commissione ha la competenza di definire le procedure antirumore in ambito aeroportuale scegliendo tra le possibili rotte quelle preferibili in termini di inquinamento acustico.

In tale ambito l'attività di collaborazione da parte di ENAV, che partecipa alla predetta Commissione, è mirata e circoscritta alla sola verifica della compatibilità delle rotte individuate dalla Commissione per finalità antirumore con le esigenze di sicurezza della navigazione aerea (compatibilità con orografia/ostacoli, navigabilità, compatibilità radioelettrica, rispondenza agli standard aeronautici internazionali), escludendosi qualsivoglia discrezionalità.

Il ruolo di ENAV è, pertanto, quello di rilevare eventuali anomalie e/o incompatibilità nella determinazione delle rotte solo ai fini della sicurezza del traffico aereo, verificando che le rotte rispondano ai principi di "navigabilità" ed assenza di ostacoli pericolosi per la navigazione aerea.

Per quanto concerne i poteri di vigilanza e sanzionatori circa il rispetto delle procedure antirumore così individuate, si rappresenta che l'eventuale inosservanza delle procedure antirumore da parte dei vettori aerei può essere rilevata d'ufficio o in virtù di segnalazione dalla competente Direzione aeroportuale di ENAC, che in tal caso commina ai vettori le sanzioni amministrative e riscuote le relative somme.

Si veda al riguardo quanto previsto dal D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 rubricato "*Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili*" che attribuisce ad ENAC tale potere sanzionatorio, espressamente statuendo all'art. 2, comma 1 che "*il direttore della circoscrizione aeroportuale competente contesta all'esercente dell'aeromobile l'avvenuta violazione delle procedure antirumore, rilevate dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio*".

Il su citato D.P.R. e la circolare ENAC 37/2007 APT-26 recante l'allegata "*procedura per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 2 del D.P.R. n. 496/97*" statuiscono che l'accertamento della violazione delle procedure antirumore è rilevata dall'esame dei dati forniti dalla società di gestione aeroportuale, che all'uopo provvede infatti all'installazione, gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale a cui ENAV contribuisce fornendo i tracciati radar degli aeromobili operanti negli aeroporti di competenza.

Premesso quanto sopra e in merito alla scelta della pista utilizzata dagli aeromobili per l'atterraggio e/o il decollo, si rappresenta quanto segue. Normalmente un





aeromobile atterra e decolla contro vento, come nel caso di specie sul lato della pista lamentato, a meno che per motivi di sicurezza ovvero per motivi connessi alla configurazione della pista, alle condizioni meteorologiche, alle procedure di avvicinamento strumentale disponibili o alle condizioni del traffico aereo, non si ritenga preferibile adottare una direzione diversa.

Se la pista in uso non è ritenuta idonea per l'operazione interessata per i motivi sopra evidenziati, l'equipaggio di condotta può richiedere di usare una pista diversa.

In tal caso la Torre non entra nel merito della richiesta presentata dall'equipaggio ma si limita a quantificare l'eventuale ritardo derivante dal voler utilizzare una diversa direzione di atterraggio o di decollo.

Si evidenzia, poi, che la scelta della pista in uso è soggetta anche alle specifiche disposizioni a carattere locale emanate dall'appropriata autorità (Direzione Aeroportuale ENAC).

Ed infatti presso lo scalo di Bologna la Direzione Aeroportuale ENAC locale ha emanato l'Ordinanza ENAC 11/2016 ove si statuisce:

Traffico in Partenza:

- dalle ore 06.00 alle ore 23.00 LT i decolli avvengono preferenzialmente per pista 30, salvo motivi di controllo del traffico aereo ovvero salvo diversa richiesta del pilota per motivi meteo o di sicurezza;
- dalle ore 23.00 alle ore 06.00 LT i decolli avvengono per pista 30, salvo diversa richiesta del pilota per motivi meteo o di sicurezza.

Traffico in arrivo:

- dalle ore 23.00 alle ore 6.00 LT gli atterraggi avvengono obbligatoriamente per pista 12, salvo diversa richiesta del pilota per motivi meteo o di sicurezza ovvero qualora sia prevedibile che il tempo di attesa per il traffico in partenza si protragga oltre i 20 minuti.

Le suddette disposizioni ENAC sono da applicarsi in accordo alle procedure in bassa visibilità e fatto salvo eventuali impedimenti infrastrutturali temporanei. Le stesse inoltre non si applicano a: voli di Stato, aeromobili di Stato, voli umanitari, di ricerca e soccorso, voli prova e altri specificamente autorizzati dalla Direzione Aeroportuale ENAC.

Il Responsabile del C.A. Bologna
Pier Luca Barghetti

